

VERBALE DI ACCORDO

Addl, 10 marzo 2008, presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, sito in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, si sono incontrati:

per MANIFATTURA DI LEGNANO

Sig. ra Claudia Roncoroni
Sig. Giovanni Allevi

per FILTEA CGIL

Sig. Ferdinando Colleoni

per FEMCA CISL

Sig. Giuseppe Redaelli

per UIL TA

Sig. Giuseppe Graziano

Per le OO.SS territoriali

Sig. Giuseppe Oliva
Sig. Massimo Mazza
Sig. Gianfranco Bertocchi
Sig. Luciano Carminati

Visto l'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni,

premesso che

- ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata, con lettera del 1° febbraio 2008 è stata comunicata l'intenzione di procedere all'affitto dei rami d'azienda delle attività relative agli stabilimenti di Perosa (TO) e Civate (BS) e alle attività amministrative e commerciali della sede di Legnano (MI), della Società Manifattura di Legnano S.p.A., con sede in Legnano, Via Lega n. 13, alla Società Newcocot, con sede legale in Cologno Monzese (MI), corso Roma n. 186, per i motivi riportati nella sopracitata lettera;
- con verbale del consiglio di amministrazione tenutosi in data 31 gennaio 2008 è stato deliberato il trasferimento d'azienda mediante affitto;
- per quanto attiene i rapporti di lavoro la Newcocot S.p.A. intende avvalersi, nell'assunzione e nella scelta dei dipendenti oggetto di trasferimento, della deroga al principio generale di cui all'art. 2112 del Codice Civile, così come previsto dall'art. 47 comma 5 della Legge 428/90;
- l'affitto ha portato all'assunzione parziale dei dipendenti attualmente in essere negli stabilimenti di Perosa (TO) e di Civate (BS) e della sede di Legnano (MI)

tutto ciò premesso

a seguito dell'incontro odierno, nel corso del quale le Società hanno fornito alle OO.SS presenti i chiarimenti e le informazioni dalle stesse richieste, le Parti danno atto di avere esperito, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della Legge 428/90 e successive modifiche ed integrazioni come da verbale sottoscritto in data 23 febbraio 2008.

Per tutti i lavoratori ancora in forza alla data odierna, fatta esclusione per quei lavoratori (n. 98) che alla data odierna hanno sottoscritto accordi individuali per la cessazione del rapporto di lavoro ed interessati alla CIGS dalla procedura concorsuale, e fatta eccezione per n. 12 lavoratori di Perosa Argentina, Manifattura di Legnano S.p.A. mette a disposizione e si impegna a corrispondere all'atto della messa in mobilità a fronte della rinuncia al preavviso o indennità sostitutiva una

somma lorda a titolo di incentivazione all'esodo, a condizione che venga sottoscritto il verbale individuale di accordo ai sensi dell'art. 410 e 411 c.p.c., la somma lorda di euro 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00) per ognuno dei 153 lavoratori a tempo pieno nonché lo stesso ammontare proporzionato al minore tempo dell'orario di lavoro per i 58 lavoratori con rapporto a tempo parziale.

Per i 12 lavoratori di Perosa Argentina verrà erogato, per il medesimo titolo di cui sopra, la somma lorda di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) eventualmente proporzionata al minor tempo dell'orario di lavoro.

Inoltre, per i lavoratori interessati dall'accordo con Newcocot S.p.A. di assunzione differita:

- 10 lavoratori entro il 30.09.2008; MOBILITA 24.09.08.
- 10 lavoratori entro il 30.06.2009; e
- 13 lavoratori entro il 31.03.2010

si impegna a corrispondere agli stessi una integrazione del trattamento di fine rapporto di lorde euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per quelli che saranno assunti entro il 30.09.2008, di lorde euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per quelli che saranno assunti entro 30.06.2009, e di lorde euro 6.000,00 (seimila/00) per quelli assunti entro il 31 marzo 2010.

Per quanto riguarda infine le sedi produttive, le Parti convengono che Manifattura di Legnano potrà disporre il trasferimento dei filatoi, dei macchinari, degli attrezzi e degli arredi ivi contenuti.

Il Commissario giudiziale si impegna ed esprime sino da ora parere favorevole all'istanza che la società presenterà al Signor Giudice Delegato per l'erogazione di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lorde a titolo di acconto T.F.R. a favore di tutti i dipendenti in CIGS alla data odierna.

La società e il Commissario giudiziale si impegnano, ciascuno per quanto di loro competenza, ad utilizzare gli strumenti previsti dall'art. 3 L. 223/91 al fine di attuare l'impatto sociale occupazionale sui lavoratori. Inoltre, al fine di promuovere il ricollocamento dei lavoratori la società si impegna a promuovere la procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 Legge 223/91.

La società si impegna a presentare all'attenzione del Signor Giudice Delegato una istanza finalizzata al pagamento di un acconto lordo del 50% (cinquanta per cento) della somma spettante, a favore di tutti i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31.01.2008. Il Commissario Giudiziale, per quanto occorra, esprime già da ora parere favorevole.

Le Parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente accordo hanno inteso annullare e sostituire tutti gli accordi collettivi precedentemente sottoscritti che non hanno avuto ancora esecuzione e trasformazione in accordi individuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. MANIFATTURA DI LEGNANO S.p.A.

W. Cocchi

p. FILPEA CGIL

p. PEMCA CISL

p. UTILTA

p. OO.SS